

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 29149/5.1.3
Udine, 11 agosto 2011

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Presidenti delle Province
Ai Commissari straordinari delle Comunità montane
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni
Al Presidente della Comunità collinare del Friuli
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria di assestamento del bilancio per l'anno 2011. Nota illustrativa in materia di finanza locale.

Il Consiglio regionale ha approvato la legge di assestamento del bilancio per l'anno 2011, di prossima pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel rinviare alla lettura del documento, si anticipano, in sintesi, solo alcune delle novità più rilevanti contenute nell'articolo 10 ("*Sussidiarietà e devoluzione*"), che contiene norme in materia di trasferimenti al sistema delle autonomie locali.

Gli argomenti della presente nota sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

- 1. Risorse spettanti agli enti locali**
- 2. Assegnazione straordinaria a province e comuni**
- 3. Incremento fondi stanziati nella legge finanziaria 2011 – oneri sindacali e IPT province**
- 4. Assegnazione alle unioni di comuni costituite successivamente alla ricognizione annuale del 2011**
- 5. Modifiche o integrazioni a finanziamenti o a normative preesistenti**
- 6. Normativa in materia di patto di stabilità interno**

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali e la documentazione in materia di federalismo fiscale¹.

* * *

¹ Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi relativi alla finanza locale predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici ambiti finanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

1. RISORSE SPETTANTI AGLI ENTI LOCALI (art. 10, comma 1)

La legge di assestamento 2011 ha quantificato in euro **20.489.945,10 le risorse da attribuire agli enti locali**, di cui 19.919.130,57 corrispondenti all'accertamento del conguaglio positivo delle quote di compartecipazione 2010 ai gettiti dei tributi erariali spettanti agli enti locali².

2. ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA A PROVINCE E COMUNI (art. 10, commi 2 e 3)

A valere sulle risorse di cui al precedente paragrafo, sono assegnate, d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 settembre 2011:

- a) alle Province euro **3.146.274,00**, da ripartire:
 - 1) per euro 1.573.137,00 in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari del 2011;
 - 2) per euro 1.573.137,00 in misura proporzionale per il 60% in base al territorio e per il 40% in base alla popolazione residente (calcolata al 31 dicembre 2009);
- b) i Comuni euro **17.251.632,34**, da ripartire:
 - 1) per euro 8.625.816,17 misura proporzionale ai trasferimenti ordinari del 2011;
 - 2) per euro 8.625.816,17 misura proporzionale per il 50% in base al territorio e per il 50% in base alla popolazione residente (calcolata al 31 dicembre 2009).

Referente: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali

3. INCREMENTO FONDI STANZIATI NELLA LEGGE FINANZIARIA 2011 – ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E IPT PROVINCE (art. 10, commi 5 e 7)

Le risorse di cui al paragrafo 1. sono state utilizzate anche per incrementare i seguenti due fondi, previsti nella legge finanziaria e risultati poi insufficienti rispetto alle richieste ricevute:

a) **42.609,18 euro** ad incremento del fondo "oneri personale in aspettativa sindacale retribuita" delle Province, e i Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010, da ripartire in misura pari alla differenza tra quanto già dichiarato dagli enti e quanto già erogato ai sensi del succitato comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010;

b) **249.429,58 euro** ad incremento del fondo "compensazione minor gettiti Imposta provinciale di trascrizione Province" di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 22/2010, da ripartire in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del minor gettito accertato nel 2010 rispetto al 2009 e quanto già attribuito ai sensi del succitato comma 46 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010.

Il riparto di entrambi gli incrementi sarà disposto d'ufficio entro il 31 ottobre 2011.

Referente: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali

² In generale, si osserva che la significativa disponibilità finanziaria prevista dalla legge di assestamento 2011 nel suo complesso (specie se confrontata con l'ammontare della manovra del 2010) è dovuta ad entrate straordinarie e non ripetibili, anticipazioni di versamenti dell'IVA e sotto forma di imposte sostitutive di Ires e Irap (vedasi al riguardo la relazione al disegno di legge n. 160 relativo all'assestamento 2011 presentato dalla Giunta regionale al Consiglio, visualizzabile dal sito internet <http://lexview-int.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx>)

4. ASSEGNAZIONE ALLE UNIONI DI COMUNI COSTITUITE SUCCESSIVAMENTE ALLA RICOGNIZIONE ANNUALE DEL 2011 (art. 10, commi 27-31)

L'articolo 10 della legge in esame prevede un fondo di **100.000 euro** da assegnare a favore delle **unioni di comuni costituite successivamente al termine di ricognizione annuale per l'anno in corso** (15 febbraio 2011) ed entro il 15 settembre 2011, da ripartire, a titolo di **incentivo straordinario**, secondo i criteri definiti dal Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2011 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 26 maggio 2011).

Per beneficiare di tale assegnazione le Unioni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di assestamento in esame, la domanda di incentivo straordinario secondo il modello contenuto nel succitato Piano di valorizzazione territoriale³. Ovviamente, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, il quantum spettante a ciascuna nuova unione sarà ridotto in misura proporzionale. Si rammenta che il Piano citato prevede la trasmissione del modello (denominato A1) in due copie (di cui un originale e l'invio, ove non sia già stato effettuato, di copia dei documenti relativi alla costituzione dell'Unione, quindi dell'atto costitutivo e dello Statuto)⁴.

Qualora, dal riparto di cui sopra, residuino risorse, la normativa introdotta dalla legge di assestamento autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnarle, sempre alle Unioni di comuni costituite successivamente alla ricognizione del 2011 ed entro il 15 settembre 2011, a titolo di **incentivo ordinario** nella misura del 50% di quanto calcolato secondo i criteri definiti la Piano di valorizzazione territoriale 2011, in relazione alle funzioni effettivamente attivate entro il 15 settembre 2011. A tal fine le Unioni interessate trasmettono alla Regione la domanda di incentivo ordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale (quindi compilando il cd. Modello A3 e un modello B per ciascuna funzione effettivamente attivata entro il 15 settembre 2011, anche in questo caso, in duplice copia)⁵.

Referente: Posizione organizzativa "Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale"

5. MODIFICHE O INTEGRAZIONI A FINANZIAMENTI O A NORMATIVE PREESISTENTI

1) Modifiche al c.d. fondo di vivibilità (art. 10, commi 16-20)

L'articolo 10 della legge in esame ha introdotto modifiche alla normativa relativa al finanziamento regionale a favore dei Comuni e delle province previsto dall'articolo 11, commi 35 e seguenti della legge regionale 17/2008 (il c.d. "fondo di vivibilità").

In particolare è stata **prorogata la tempistica** stabilendo al **15 ottobre 2013** il termine per concludere la realizzazione degli interventi finanziati (precedentemente fissato al 15 ottobre 2011) e al **31 dicembre 2013** il termine per la rendicontazione dell'assegnazione (precedentemente fissato al 31 dicembre 2011). In sostanza entrambi i termini sono stati differiti *ex lege* di due anni.

³ Ovviamente le nuove unioni che beneficeranno di questa assegnazione, non potranno, negli anni successivi, partecipare al riparto dell'incentivo straordinario di primo impianto a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'incentivazione delle forme associative, come espressamente previsto dall'articolo 10 della legge regionale di assestamento 2011.

⁴ Il file word dei modelli di domanda è scaricabile dal sistema web "Osservatorio forme associative" disponibile nell'area riservata dell'Utente dal Portale sistema delle autonomie locali (<http://autonomie.locali.regione.fvg.it>).

⁵ Vedasi nota 4.

Questa modifica normativa è stata introdotta in quanto in alcuni casi sono stati finanziati interventi particolarmente complessi che è interesse dell'Amministrazione regionale, in ragione della loro valenza sovracomunale, vedere comunque realizzati.

Si invitano gli enti beneficiari del finanziamento a voler comunque trasmettere tempestivamente la documentazione relativa alla rendicontazione nel caso in cui gli interventi di minore complessità risultino compiutamente realizzati e liquidati prima delle date sopra indicate, così da consentire all'Ufficio una rapida chiusura della pratica.

La seconda novità in materia riguarda la **disciplina dell'utilizzo delle economie contributive** rilevate ad avvenuta conclusione degli interventi, che possono essere utilizzate, previa presa d'atto da parte dell'ufficio regionale competente, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

Referente: Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali

2) Incentivazione percorsi di fusione (art. 10, comma 32)

La legge di assestamento introduce un nuovo articolo, il 28 bis, nella legge regionale 1/2006, specificando le modalità di incentivazione con risorse regionali dei percorsi avviati dai Comuni per addivenire alla fusione.

La nuova normativa specifica che l'Amministrazione regionale favorisce la fusione dei comuni sia mediante la promozione di una cultura sovracomunale (anche mediante l'organizzazione di specifici eventi dedicati) sia mediante l'incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale.

In base alle disposizioni del nuovo articolo, lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale per l'incentivazione dei percorsi di fusione tra comuni è assegnato:

- a) per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi di fusione e sui relativi effetti;
- b) per interventi prontamente realizzabili volti a migliorare l'integrazione anche infrastrutturale delle sedi e dei servizi nell'ottica della creazione di un unico ente comunale;
- c) per migliorare l'offerta dei servizi resi all'utenza.

I comuni interessati al percorso di fusione sono tenuti ad informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, della volontà di accedere al finanziamento, specificando i comuni coinvolti e le attività di gestione sovracomunale sperimentate.

L'ammontare del finanziamento per ciascun percorso e le modalità per il suo utilizzo saranno definite, entro il 31 maggio e previa deliberazione della Giunta regionale, con protocolli d'intesa stipulati tra la regione e gli enti locali interessati.

Si precisa che la normativa in esame destina il 10% delle risorse assegnate per ciascun percorso di fusione ad iniziative volte a sensibilizzare la popolazione alle novità ed effetti della fusione, il restante 90% al finanziamento delle spese connesse alle finalità di cui alle sopra indicate lettere b) e c).

L'impegno di spesa sarà disposto entro sessanta giorni dalla stipulazione di ciascun protocollo e la relativa liquidazione sarà disposta in due rate:

- a) la prima, corrispondente alla quota per iniziative di sensibilizzazione della popolazione, ad avvenuta trasmissione alla Regione della deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum;
- b) la seconda entro sessanta giorni dal referendum e solo nell'ipotesi in cui l'esito della consultazione sia risultato positivo in ciascuno dei comuni interessati dalla stessa.

La rendicontazione dell'assegnazione regionale è disposta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, improrogabilmente entro un anno da ciascuna erogazione e l'eventuale residuo su ciascuna rata deve essere restituito alla Regione.

Referente: Posizione organizzativa "Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale"

6. NORMATIVA IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO (art. 10, commi 24 e 25)

1) Modifiche in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale per quanto attiene le piante organiche aggiuntive

L'articolo 10, comma 24 introduce il comma 27 bis all'articolo 12 chiarendo quali regole devono seguire le Aziende pubbliche per i servizi alla personale e le Aziende sanitarie presso le quali sono state costituite le Piante organiche aggiuntive previste dalla legge regionale 6/2006 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*).

La citata legge di settore dispone che il Servizio sociale dei comuni sia esercitato in forma associata e che gli enti facenti parte dell'Associazione possano delegare tali funzioni o ad un comune, denominato "ente gestore" o ad una Azienda per i Servizi alla persona o ad una Azienda sanitaria.

Presso gli enti delegati vengono istituite le piante organiche aggiuntive. Nel caso in cui l'ente delegato sia un comune, allo stesso sono automaticamente applicate, in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 25. Non era chiaro invece quale fosse il regime da seguire per le nuove assunzioni di personale da inserire nelle POA istituite presso le citate aziende.

La disposizione introdotta dalla legge di assestamento prevede che venga applicato anche alle stesse il vincolo di cui all'articolo 12, comma 25 della legge regionale 17/2008, rapportando la spesa di personale della POA alla sola spesa corrente riferita alla gestione del servizio sociale.

2) Modifiche in materia contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto di stabilità per quanto attiene la determinazione dei parametri da rispettare per derogare al regime delle assunzioni

L'articolo 10, comma 25, specifica quale sia calcolo da seguire per la determinazione di uno dei due parametri che, se rispettati, consentono, agli enti non soggetti al patto di stabilità, di derogare al regime assunzionale previsto dall'articolo 12, comma 27 della legge regionale 17/2008.

Il comma 27 prevede infatti che gli enti non soggetti al patto possano assumere anche se non hanno avuto cessazioni nel biennio precedente e senza il vincoli di dover mantenere la spesa di personale entro gli importi previsti nel 2009 se sono particolarmente virtuosi sulla base di due parametri:

- a) rapporto tra spesa di personale e spesa corrente al di sotto di un certo limite;
- b) rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione residente particolarmente basso.

La norma inserita in assestamento apporta un correttivo al secondo parametro prevedendo che tra i dipendenti in servizio non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. La disposizione intende in qualche modo equilibrare il duplice

onere dell'ente che deve sostenere il costo di un dipendente che di fatto non presta servizio.

Per i punti 1) e 2) referente: Posizione organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori"

* * *

Si ritiene utile informare, anche se non riguarda l'articolo 10 sopra esaminato, che la legge di assestamento 2011 ha previsto l'esonero delle spese di pubblicazione di inserzioni nella parte terza del BUR per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Per eventuali informazioni in merito è possibile contattare il Servizio provveditorato e servizi generali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme (Marina Kravos, tel. 040 3772037, e-mail marina.kravos@regione.fvg.it).

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si indicano, di seguito e in via collaborativa, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati:

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 -555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 -555762	alberto.germano@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 -555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432-555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 -555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PAOLINI Elena	0432/555593	elena.paolini@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 -555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSSENTA Alessandra	0432 -555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 -555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 -555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 -555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 -555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 -555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 -555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 -555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 -555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 -555583	laura.testoni@regione.fvg.it

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo

